

- La **manutenzione** degli impianti ad uso civile.
- Considerazioni in ordine alla **periodicità**.

1. Premessa

Come noto la vigente legislazione (art. 7, D.P.R. 74/13¹) affida all'installatore (impianti nuovi) ed al manutentore (impianti esistenti) il compito di stabilire qualità e frequenza degli interventi di manutenzione sull'impianto termico.

Occorre però considerare che l'impianto termico è costituito da un insieme complesso di dispositivi ed apparecchiature diverse, genericamente identificati come "sistemi" nella sua definizione², per cui risulta del tutto evidente che ogni indicazione circa i necessari interventi di manutenzione non potrà prescindere da un'attenta analisi di ciascun "sistema" costituente l'impianto per valutarne non solo il potenziale deperimento ma anche l'eventuale vigenza di altri provvedimenti legislativi di interesse.

In altre parole non è pensabile stabilire aprioristicamente alcuna periodicità degli interventi di manutenzione sull'impianto termico nella sua interezza, ma occorre scandire tali attività in funzione delle peculiarità delle apparecchiature e dei dispositivi ivi installati, avvalendosi anche della documentazione del progettista piuttosto che dei fabbricanti, ma tenendo sempre in debito conto potenziali prescrizioni di carattere normativo e/o legislativo.

A questo proposito si rammenta che l'art. 7, comma 2 del D.P.R. 74/13³ rimanda alle "prescrizioni" del fabbricante ogni valutazione in merito alla periodicità degli interventi di manutenzione sugli apparecchi, il che pone oggettive difficoltà nello stabilire tale frequenza atteso che il termine "prescrizione" sottintende che il fabbricante imponga una periodicità di intervento viceversa in genere semplicemente indicata come raccomandazione e/o suggerimento nelle proprie istruzioni.

È in questo quadro che si innesta il Regolamento UE 2016/426, i cui contenuti appaiono dirimenti circa questo particolare aspetto.

2. Il Regolamento UE 2016/426

Il **21 Aprile 2018**, è entrato in vigore il "Regolamento (UE) 2016/426 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 sugli apparecchi che bruciano carburanti gassosi e che abroga la direttiva 2009/142/CE".

Si tratta di un provvedimento che aggiorna i criteri per l'immissione sul mercato e la messa in servizio degli apparecchi a gas ad uso domestico e non, individuando requisiti essenziali e procedure di valutazione della conformità degli apparecchi, identici in tutti gli Stati membri, in modo tale da scongiurare divergenze di recepimento tra stato e stato in sede di omologazione CE.

In estrema sintesi il fabbricante è tenuto a produrre apparecchi secondo criteri condivisi in ambito comunitario il cui rispetto è sintetizzato nell'acquisizione della "marcatatura CE",

¹ Vedasi anche **FAQ N. 2 del MiSE** <http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/component/content/article?id=2031328>

² **Legge 3 agosto 2013, n. 90**

impianto termico: impianto tecnologico destinato ai servizi di climatizzazione invernale o estiva degli ambienti, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, indipendentemente dal vettore energetico utilizzato, comprendente eventuali **sistemi** di produzione, distribuzione e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolarizzazione e controllo. Sono compresi negli impianti termici gli impianti individuali di riscaldamento. Non sono considerati impianti termici apparecchi quali: stufe, caminetti, apparecchi di riscaldamento localizzato ad energia radiante; tali apparecchi, se fissi, sono tuttavia assimilati agli impianti termici quando la somma delle potenze nominali del focolare degli apparecchi al servizio della singola unità immobiliare è maggiore o uguale a 5 kW. Non sono considerati impianti termici i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole unità immobiliari ad uso residenziale ed assimilate.

³ 2. Qualora l'impresa installatrice non abbia fornito proprie istruzioni specifiche, o queste non siano più disponibili, le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione degli apparecchi e dei dispositivi facenti parte dell'impianto termico devono essere eseguite conformemente alle **prescrizioni** e con la periodicità contenute nelle istruzioni tecniche relative allo specifico modello **elaborate dal fabbricante** ai sensi della normativa vigente.

Ma la disponibilità di un apparecchio siffatto rappresenta solo condizione necessaria ma non sufficiente a garantire la sicurezza per i suoi fruitori. Occorre infatti che venga anche “*usato normalmente*” per non compromettere “*la sicurezza delle persone, degli animali domestici e dei beni materiali*” (16° considerando del Regolamento 2016/426).

In sostanza il legislatore individua nell’ “*uso normale*” dell’apparecchio da parte dell’utilizzatore finale, la *conditio sine qua non* per garantirne una fruizione sicura.

Diviene quindi essenziale stabilire cosa si intende con tale dizione peraltro definita all’art. 1 del medesimo Regolamento:

Articolo 1 Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento si applica ad apparecchi (a gas n.d.r.) e accessori.

2. Ai fini del presente regolamento, un apparecchio si considera «usato normalmente» quando sono soddisfatte le seguenti condizioni:

- a) è **installato correttamente e sottoposto a una regolare manutenzione conforme alle istruzioni del fabbricante**;
- b) è *usato nell'ambito della normale gamma di variazioni della qualità del gas e della pressione di alimentazione come stabilito dagli Stati membri nella loro comunicazione a norma dell'articolo 4, paragrafo 1;*
- c) è *usato per gli scopi ai quali è stato destinato o in modi ragionevolmente prevedibili.*

Ai fini della presente trattazione, di particolare rilevanza appaiono i contenuti di cui al comma a) poiché è del tutto evidente che una scorretta installazione dell’apparecchio piuttosto che l’inosservanza delle disposizioni del fabbricante per la sua manutenzione, comportano il venir meno dell’ “*uso normale*” dell’apparecchio con la potenziale sottrazione da ogni responsabilità del produttore in caso di incidente o di anomalia grave di funzionamento.

Circa la “*corretta installazione*” ci si deve evidentemente riferire ai contenuti del vigente D.M. 37/08, per cui l’apparecchio deve essere installato secondo la “*regola dell’arte*” da parte di personale abilitato che, così facendo, mette in condizione il proprio cliente di usufruire “*normalmente*” del proprio apparecchio. **All’utente finale spetta invece il compito di mantenere nel tempo tali modalità di fruizione sottoponendo il proprio apparecchio a manutenzioni periodiche secondo le istruzioni del fabbricante.**

Viene meno quindi, l’obbligo di **prescrizione** da parte del fabbricante di cui all’art. 7, comma 2, del D.P.R. 74/13 poiché in ogni caso, quanto da questi previsto in termini di periodicità della manutenzione sui propri apparecchi, assume carattere di perentorietà cui l’installatore, ovvero il manutentore, non potranno che attenersi.

In definitiva la manutenzione del generatore di calore deve essere sempre eseguita secondo le istruzioni del fabbricante dell’apparecchio.

In favore di questa tesi, depone anche quanto riportato nella documentazione rilasciata dal tecnico all'esito dei controlli di sua competenza. In calce al rapporto infatti, nelle sue diverse edizioni, l'"uso normale" dell'apparecchio è sempre stato oggetto di specifica dichiarazione da parte del tecnico, in assenza di prescrizioni.

Allegato H al D.P.R. 412/93 modificato con D.P.R. 551/99

*In mancanza di prescrizioni esplicite, il tecnico dichiara che l'apparecchio può essere messo in servizio ed **usato normalmente** senza compromettere la sicurezza delle persone, degli animali domestici e dei beni. Il tecnico declina altresì ogni responsabilità per sinistri a persone, animali o cose derivanti da manomissione dell'impianto o dell'apparecchio da parte di terzi, ovvero da carenze di manutenzione successiva.*

Allegati F e G di cui al D. Lgs 192/05 e s.m.i.

*In mancanza di prescrizioni esplicite, il tecnico dichiara che l'apparecchio può essere messo in servizio ed **usato normalmente** senza compromettere la sicurezza delle persone, degli animali e dei beni.*

Ai fini della sicurezza l'impianto può funzionare SI NO

Rapporto Tipo 1 di cui al Decreto 10/02/2014

*Il tecnico dichiara, In riferimento ai punti A, B, C, D, E (sopra menzionati), che l'apparecchio può essere messo in servizio ed **usato normalmente** ai fini dell'efficienza energetica senza compromettere la sicurezza delle persone, degli animali e dei beni.*

L'impianto può funzionare SI NO

In conclusione il tecnico, dichiarando che l'apparecchio può essere usato normalmente, richiama formalmente i contenuti di cui al Regolamento 2016/426 (in precedenza quelli del D.P.R. 661/1996) per cui ne attesta la correttezza dell'installazione e rimanda al cliente il compito di far eseguire gli interventi di manutenzione secondo le istruzioni del fabbricante del generatore di calore che assumono quindi carattere di cogenza.

Di conseguenza, ove tali indicazioni vengano disattese cioè il responsabile dell'impianto non provveda a far eseguire le operazioni di controllo e manutenzione sull'apparecchio secondo le istruzioni del fabbricante, è opportuno che il tecnico riporti tale irregolarità nella sezione "raccomandazioni" del Rapporto Tipo 1 segnalando il mancato utilizzo normale dell'apparecchio mediante diciture quali: «l'apparecchio non è stato utilizzato normalmente ai sensi del Regolamento 2016/426» o di analogo significato.

A questo proposito, considerato che oggettivamente non è affatto semplice districarsi nel nugolo di provvedimenti e norme che regolamentano il settore, di seguito si è tentato di riassumere le **tempistiche minime** di intervento attualmente previste per le tipologie di impianto più diffuse nel settore civile, facendo riferimento non solo agli apparecchi utilizzati ma anche ai sottosistemi che li costituiscono dando evidenza degli interventi comunque prescritti ai sensi di norme cogenti piuttosto che di altra legislazione.

Impianti ad uso civile - Periodicità degli interventi di manutenzione

Apparecchiatura installata	Combustibile	Regolamento (UE) 2016/426	D.P.R. 74/13		Manutenzione		Altri interventi prescritti		
			Libretto	RCEE	Apparecchio	Impianto	Norma/Legge	Oggetto	Periodicità
Piano cottura	Gassoso	SI	NO	NO	Secondo indicazioni fabbricante	Secondo indicazioni installatore	UNI 11137:2012	Prova di tenuta	almeno ogni 10 anni
							UNI 7129:2015	Stato di conservazione del tubo flessibile (UNI 7140 Tipo A1; A2; B; C)	sostituire alla scadenza riportata sul tubo o indicata dal produttore
Radiatori individuali	Gassoso	SI	SI se $\sum P_{foc} > 5$ kW	SI se $P_{ut} > 10$ kW	Secondo indicazioni fabbricante	Secondo indicazioni installatore	UNI 11137:2012	Prova di tenuta	periodicità rilascio RCEE altrimenti almeno ogni 10 anni
							UNI 7129:2015	Stato di conservazione del tubo flessibile (UNI 7140 Tipo B; C)	sostituire alla scadenza indicata dal produttore
Scaldacqua unifamiliari	Gassoso	SI	NO	NO	Secondo indicazioni fabbricante	Secondo indicazioni installatore	UNI 11137:2012	Prova di tenuta	ogni 10 anni
							UNI 7129:2015	Stato di conservazione del tubo flessibile (UNI 7140 Tipo B; C)	sostituire alla scadenza indicata dal produttore
Generatore di calore domestico	Gassoso	SI	SI se $P_{foc} > 5$ kW	SI se $P_{ut} > 10$ kW	Secondo indicazioni fabbricante	Secondo indicazioni installatore	UNI 11137:2012	Prova di tenuta	periodicità rilascio RCEE altrimenti almeno ogni 10 anni
							UNI 7129:2015	Stato di conservazione del tubo flessibile (UNI 7140 Tipo B; C)	sostituire alla scadenza indicata dal produttore
Generatore di calore extradomestico: combinato, solo riscaldamento, solo produzione acqua calda sanitaria	Gassoso	SI	SI	SI	Secondo indicazioni fabbricante	Secondo indicazioni installatore	UNI 11528:2014	Prova di tenuta	periodicità rilascio RCEE altrimenti almeno ogni 10 anni
								Stato di conservazione dei materiali e componenti dell'impianto interno	ogni anno
								Controllo sistema di neutralizzazione della condensa (se dovuto)	ogni anno